

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 2

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUZZANTE, VIOLANTE, FINOCCHIARO, LUMIA, MINNITI,
FOLENA, SERENI, PISA, RAFFAELLA MARIANI, LUONGO,
ROTUNDO, MANZINI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte del militare Emanuele Scieri

Presentata l'11 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 16 agosto 1999, all'interno della caserma « Gamera » di Pisa, è stato ritrovato il cadavere del militare di leva Emanuele Scieri, scomparso la sera del 13 agosto, poche ore dopo essere giunto presso la sede del centro di addestramento dei paracadutisti della brigata « Folgore ».

L'opinione pubblica è stata colpita dai tragici particolari della morte del giovane, scomparso per tre giorni e successivamente ritrovato in un cortile della caserma, nel quale era rimasto agonizzante, per un interminabile periodo di tempo, durante il quale nessuna notizia è pervenuta né alle autorità militari, né alla

famiglia in ordine alla sua presunta scomparsa.

Inaudito è apparso il fatto che nonostante Emanuele Scieri risultasse assente già al contrappello dello stesso giorno nel quale era arrivato in caserma, non sia apparso necessario ai superiori responsabili del militare allertare immediatamente sia i carabinieri che la famiglia per la scomparsa del giovane.

Ciò appare tanto più grave ed ingiustificato in quanto la morte di Emanuele Scieri, per i modi e le circostanze in cui è avvenuta, ha sollevato e solleva, ancora a due anni dall'accadimento, interrogativi che portano a considerare seriamente

l'ipotesi che il giovane possa essere rimasto vittima di un atto di violenza fisica e psichica.

Gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini fino a questo momento, in particolare attraverso le perizie medicolegali, non sono riuscite a far propendere in maniera preminente per l'ipotesi del suicidio o per la morte causata da terze persone, ma proprio l'incertezza che emerge sul piano penale — tanto da indurre la procura di Pisa a chiedere l'archiviazione dell'inchiesta — impone un lavoro istituzionale di ricostruzione degli accadimenti e soprattutto del contesto in cui si è verificata la morte del giovane paracadutista.

Secondo l'Associazione nazionale dei genitori dei soldati di leva, degli oltre cinquanta casi tra decessi, tentativi di suicidio, incidenti gravi e scomparse di soldati di basi militari, ben dodici sono da collegare ad episodi di vero e proprio « nonnismo », mentre anche sul preoccupante dato dei suicidi grava il sospetto che in alcuni casi possano aver giocato un ruolo angherie, richieste estorsive, vessa-

zioni, maltrattamenti, pressioni psicologiche, umiliazioni fisiche e violenze anche a sfondo sessuale, tali da spingere alcuni giovani a togliersi la vita.

Onorevoli colleghi, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri non si prefigge l'obiettivo di criminalizzare le Forze armate, bensì quello di chiarire se e fino a che punto esistano effettivamente responsabilità terze nella morte del giovane, in tale modo salvaguardando le istituzioni militari da un dubbio così vergognoso.

Appare, più in generale, urgente un forte e concreto segnale di cambiamento, attraverso una vera e propria campagna per la sicurezza nelle caserme, al fine di scongiurare per il futuro il ripetersi di eventi delittuosi ai danni di giovani di leva.

Obiettivo prioritario del Parlamento, anche alla luce della introduzione della riforma della leva e dell'introduzione del servizio militare femminile, deve essere quello di creare le condizioni per la massima tutela dei giovani durante il servizio militare.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri).

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999, all'interno della caserma « Gamerra » di Pisa, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la dinamica dell'incidente;

b) accertare le cause e i motivi della morte;

c) appurare le eventuali responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma « Gamerra »;

d) effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma « Gamerra »;

e) accertare l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della caserma « Gamerra », atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari;

f) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di

un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e

grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro novanta giorni dal suo insediamento.